

denti da colera asiatico, carbonchio, idrofobia, difterite larin-
gea o croup, malattie esantematiche (vaiolo, scarlattina, morbillo),
morva, encefalite letargica, tosse canina, tetano, tifo e,
ove si tratti di donne assicurate, febbri puerperali.-

Si è anche ritenuto opportuno conformarsi alle normali Con-
dizioni Generali di polizza per quanto riguarda i termini per la
riattivazione del contratto per il quale sia stato interrotto il
pagamento del premio; accordando la riattivazione entro due anni
dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, mediante
il versamento dei premi arretrati e dei relativi interessi al sag-
gio legale e commerciale, e richiedendo visita medica solamente
qualora il periodo di sospensione sia superiore al semestre e la
polizza non sia stata prolungata d'ufficio.-

Si è poi ammessa la possibilità di riscatto anche per le
polizze prolungate d'ufficio e quindi liberate dal pagamento del
premio; il valore di riscatto sarebbe calcolato attraverso la ri-
serva matematica, diminuendola del mezzo per cento della riserva
stessa per ogni anno mancante alla scadenza originariamente pat=
tuita per la polizza Mista.- Detta regola fornisce valori che si
raccordano sufficientemente, all'inizio del prolungamento, con i
valori di riscatto della polizza Mista, pur essendone sempre infe=
riori.-

Infine è accordata la facoltà di richiedere la garanzia sup-
plementare del pagamento di un capitale doppio in caso di morte
per infortunio, anche se questa si verificasse entro il periodo
di carenza, dietro corresponsione di un soprapremio annuo pari
all'1 % del capitale assicurato.- La liquidazione speciale per
infortunio non sarà riconosciuta per le polizze che al momento
del decesso non risultassero in pieno vigore ed al corrente col
pagamento del premio (quindi anche nel caso di polizze prolunga=
te d'ufficio).-